



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO  
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA n. 13/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO  
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO l'articolo 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020 n.0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il Dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

CONSIDERATO il combinato disposto dell'art. 6 e art. 122 del citato decreto-legge n. 18 con cui sono stati attribuiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile e al Commissario Straordinario il potere di disporre la requisizione in uso o in proprietà, tra i vari beni, di presidi sanitari medico-chirurgici nonché di beni mobili di qualsiasi genere;

CONSIDERATO l'art. 122 richiamato con cui il Commissario, nell'esercizio dei poteri requisitori sopracitati, può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché di centrali di acquisto;

VISTA l'Ordinanza n.1/2020 del Commissario Straordinario con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata individuata soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso;

RITENUTO necessario, stante la situazione emergenziale, assicurare il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e dei servizi allo stesso afferenti nonché la continuità dei servizi essenziali

VISTA la necessità di individuare una procedura di sdoganamento che consenta di velocizzare i tempi delle attività compiute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con garanzia, in ogni caso, del rispetto delle citate disposizioni nonché presidio della salute e dei correlati interessi pubblici

VISTA l'Ordinanza n. 6/2020 del Commissario Straordinario con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata autorizzata allo svincolo diretto dei soggetti meglio indicati nell'art. 2 della medesima Ordinanza

RITENUTO necessario, sulla base dei Protocolli di Intesa siglati dal Commissario Straordinario con: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma Servizi ed ADF, Concommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad, nell'interesse dei propri Associati / Aderenti, estendere gli effetti della suindicata Ordinanza n. 6/2020 anche a tali soggetti.

DISPONE

Art. 1

(Estensione effetti Ordinanza 6/2020)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nello svolgimento delle attività di propria competenza provvede, senza differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la celere sdoganalizzazione di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito "DPI") ed in particolare i DPI di protezione via aerea FFP2, FFP3, N95, KN95, indicati nella circolare del Ministero della Salute prot. 4373 del 12 febbraio 2020, di ogni bene mobile occorrente



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO  
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

per il contrasto al COVID-19, nonché di mascherine chirurgiche o assimilabili, anche nei confronti degli Associati / Aderenti alle Associazioni firmatarie, meglio di seguito indicate, dei Protocolli di Intesa sottoscritti in data 1 e 3 maggio 2020, con il Commissario Straordinario: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma Servizi ed ADF, Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad.

2. Gli Associati / Aderenti alle Associazioni sottoscrittrici dei suddetti Protocolli hanno diritto ad utilizzare le procedure doganali di svincolo diretto e/o di svincolo celere per l'importazione cumulativa, assoggettata a IVA e imposte doganali, dovute per legge, dei materiali così come meglio descritti al precedente comma 1, destinati ai medesimi per la vendita al consumo.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID-19  
Dott. Domenico Arcuri